

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1953

(9^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pay.	89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa		90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
CADORNA, relatore		90, 92, 96, 97, 98, 100, 102, 104
CALDERA		107
CORNAGGIA MEDICI		106
JANNUZZI		101, 103, 104, 106, 107
MESSE		95, 97, 106, 107
PALERMO		90, 91, 98, 100, 101, 103, 104, 106
PRESTISIMONE		106
RAVAGNAN		91
ROGADEO		90
TADDEI		98, 101, 103, 106

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici,

De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Colombi, Farina e Secchia, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Rogadeo.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. È in congedo il senatore Granzotto Basso.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Affronteremo nella presente riunione la discussione degli articoli, il cui esame è stato accantonato in precedenti riunioni.

Il senatore Caldera ha proposto di inserire un articolo 32-bis così formulato:

« L'ufficiale che da due anni è sospeso precauzionalmente dall'impiego ai sensi dell'articolo 29 è collocato in soprannumero agli organici fino al raggiungimento del limite di età nel rispettivo grado.

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

L'ufficiale nei cui confronti sia stata revocata la sospensione prevista dall'articolo 29 è riassorbito nell'organico al formarsi della prima vacanza ».

CADORNA, *relatore*. Mi dichiaro favorevole all'inserzione dell'articolo 32-bis.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO II.

Cessazione dal servizio permanente.

Sezione I — Disposizioni generali.

Art. 33.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità agli uffici del grado;
- d) domanda;
- e) d'autorità;
- f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- g) applicazione della legge sull'avanzamento;
- h) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

PALERMO. Propongo che sia soppressa la lettera « e) d'autorità ». Si tratta di una disposizione che non offre nessuna garanzia per gli ufficiali e che potrebbe eventualmente dar luogo a casi di arbitrio.

CADORNA, *relatore*. L'invio in congedo d'autorità è un provvedimento amministrativo che fa da contrappeso al diritto che ha l'ufficiale di sciogliere, con le dimissioni, il suo contratto con lo Stato.

Faccio presente che l'ufficiale a norma dell'articolo 44 può cessare dal servizio permanente d'autorità, soltanto se ha acquisito il diritto a pensione, vale a dire se è agli ultimi anni della sua carriera. Tutto ciò rappresenta una garanzia per l'ufficiale nei confronti dello Stato.

PALERMO. Mi preoccupo della possibilità che un ufficiale, non gradito al Ministro per motivi politici, possa essere messo in congedo, pur avendo sempre ottemperato al suo dovere.

Per ovviare a questo grave pericolo, occorre abolire la lettera e) dell'articolo 33, oppure precisare con estrema chiarezza il concetto di autorità.

ROGADEO. Il collocamento a riposo d'autorità è un provvedimento che può essere spesso considerato come favorevole all'ufficiale. Esso ha infatti il vantaggio di non implicare nessuna motivazione. L'ufficiale, invece, che sia inviato in congedo per motivi disonorevoli, porta con sé, anche nella vita civile, questa specie di marchio. Perciò, può essere talvolta preferibile la cessazione dal servizio d'autorità, la quale avviene, per così dire, tacitamente.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Premetto che la cessazione dal servizio permanente effettivo d'autorità non è un'innovazione recente, introdotta per fini politici. Essa risale alla legge 7 febbraio 1865, emanata cioè in un periodo in cui non si faceva ancora questione di partiti politici e a nessun Ministro sarebbe venuto in mente di collocare a riposo d'autorità un ufficiale, perchè appartenente ad un partito politico non di suo gradimento. Tale norma è stata costantemente mantenuta dal 1865 in poi, dato che esistono dei casi in cui un ufficiale, pur senza incorrere in una delle ipotesi tassative previste dalla legge, quali mancanze disciplinari od altre, tuttavia perde il prestigio del comando, ed è,

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

per tanto, necessario rimuoverlo. Questa è l'origine storica della norma.

Nel caso di un generale che abbia perduto il prestigio del comando, il collocamento a riposo d'autorità è l'unico provvedimento che possa essere preso, senza ledere il decoro morale di quel comandante. Casi di perdita di prestigio possono verificarsi anche durante il periodo di pace, per modo che il Ministero della difesa ritiene che tale norma debba essere mantenuta.

Il senatore Palermo ha affermato che la norma non è circondata da sufficienti garanzie. A tale obiezione si può rispondere, come, del resto, ha già risposto il relatore, che con l'articolo 44 l'ufficiale non viene abbandonato a se stesso, ma è sufficientemente tutelato.

PALERMO. Il fatto che una norma legislativa risalga al 1865 non è un punto a favore della norma stessa. Dal 1865 ad oggi troppo tempo è passato; è cambiato il nostro sistema costituzionale, e dobbiamo renderci conto che alcune disposizioni che quadravano con la vecchia mentalità, oggi non si adattano più allo spirito informatore delle nostre leggi e della nostra vita.

Nè mi convince del tutto l'impostazione data dall'onorevole Rogadeo e dall'onorevole Sottosegretario, vale a dire che l'istituto della cessazione dal servizio d'autorità costituisca una tutela nei confronti degli ufficiali che, pur non avendo demeritato per ragioni morali, è necessario porre in congedo.

Quel che mi preoccupa — ripeto — è di sapere se nel provvedimento disposto d'autorità possono rientrare anche eventuali motivi politici, che inducano il Ministro ad allontanare dal servizio un ufficiale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ribadisco in modo preciso che la disposizione non può essere applicata per motivi di discriminazione politica e trae la sua ragione d'essere dal caso in cui l'ufficiale, pur senza essere incorso nelle ipotesi punitive previste dalla legge, tuttavia non conservi integro il prestigio necessario all'esercizio del comando.

RAVAGNAN. Si è fatto il caso qui di un generale che abbia perduto una battaglia. Ma,

se questo generale non ha ancora raggiunto i limiti di età per aver diritto al trattamento di quiescenza, come ci si comporta nei suoi riguardi? Si dovrebbe forse concludere che un generale può perdere il proprio prestigio, soltanto se ha diritto a pensione?

PRESIDENTE. Le assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario escludono che nella norma di cui alla lettera e) dell'articolo 33 vi possa essere un fine di discriminazione politica. Essa ha soprattutto origine da ragioni di gerarchia e di rapporto d'impiego, quale contropartita per lo Stato alla facoltà che ha il prestatore d'opera di rescindere il contratto con le dimissioni.

PALERMO. Non insisto nella mia proposta di sopprimere la lettera e).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Propongo, in relazione all'articolo 33, il seguente ordine del giorno, che ritengo interpreti il pensiero della Commissione:

« Il Senato impegna il Governo a continuare nella linea di condotta già in atto seguita, per cui non si fa luogo al diniego di assenso al matrimonio degli ufficiali per motivi inerenti alla condotta politica o alle condizioni economiche della sposa o della di lei famiglia ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 34.

L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente articolo 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

Per questo articolo proporrei un nuovo testo del secondo comma così formulato:

« Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta ».

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 34.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34 come risulta dopo la modificazione apportata.

(È approvato).

Art. 38.

All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, liquidato in base al numero di anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto il limite di venti anni di servizio effet-

tivo necessario per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di quattro anni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile indicati nel comma stesso dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di quattro anni.

Propongo il seguente nuovo testo:

« All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ulti-

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

mo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 39.

L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, cessa di diritto dal servizio permanente, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale, al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 36 della presente

legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

L'ufficiale provvisto di pensione o assegno rinnovabile di guerra per infermità da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, non può essere assunto in servizio permanente, salvo che, giudicato idoneo al servizio incondizionato, rinunci definitivamente al trattamento di guerra.

Anche per questo articolo propongo un nuovo testo di cui do lettura:

« L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo,

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ».

Metto ai voti l'articolo 39 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sezione VI. — *Cessazione dal servizio permanente d'autorità.*

Art. 44.

L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'articolo 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o uf-

ficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

(È approvato).

Sezione VII. — *Cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

Art. 45.

L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente.

La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

(È approvato).

Sezione VIII. — *Cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull'avanzamento.*

Art. 46.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'articolo 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso articolo 36.

(È approvato).

Art. 49.

L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già precedentemente dichiarato che attraverso la presente norma deve essere chiaramente stabilito che qualunque limitazione alla libertà personale dell'ufficiale in congedo deve essere determinata dalla legge.

PRESIDENTE. A nome della Commissione proporrei, pertanto, il seguente nuovo testo del secondo comma dell'articolo 49: « L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo ».

MESSE. Faccio soltanto osservare che il congedo illimitato è dizione che riguarda la truppa, e non l'ufficiale. Nella legge di stato si parla soltanto di congedo e di congedo assoluto. Si tratta di una semplice questione di forma, che sarebbe bene risolvere per lo meno in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 49 con la riserva di revisione formale in sede di coordinamento, nel senso indicato dal senatore Messe. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 49 nel nuovo testo modificato.

(È approvato).

Art. 52.

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

(È approvato).

Art. 59.

L'ufficiale di complemento salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze Armate.

Per la prima parte dell'articolo 59 si propone il seguente nuovo testo:

« L'ufficiale di complemento salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio: ».

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 59 con la modifica proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 61.

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente può, a domanda o d'autorità, essere reinscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella numero 4.

L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, al compimento dei 40 anni se ufficiale superiore o dei 35 anni se ufficiale inferiore, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età sopra indicata svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo può, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti di complemento fino al raggiungimento del limite di età previsto dalla annessa tabella numero 4; raggiunto tale limite, l'uf-

ficiale è collocato nella riserva di complemento di detto ruolo.

Il senatore Cornaggia Medici ha proposto in sostituzione dell'ultimo comma un nuovo testo così formulato:

« L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica rimane a far parte dello stesso ruolo sino al compimento degli anni 35.

All'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica raggiunto dal limite di anni 35 è data facoltà, purchè s'impegni ed effettui annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti, di rimanere nel ruolo di complemento sino al 45° anno.

Uguale facoltà di rimanere nel ruolo sino al 52° anno è data all'ufficiale superiore di complemento il quale effettui gli anzidetti allenamenti ed addestramenti.

L'ufficiale che nella vita civile svolge attività di volo a carattere continuativo può rimanere a far parte del ruolo naviganti di complemento sino all'età di anni 45, se ufficiale inferiore, e di anni 52, se ufficiale superiore.

Qualora su domanda dell'interessato non sia diversamente determinato dal Ministro, ai sensi dei precedenti commi, al raggiungimento dei suddetti limiti di 35, 45, 52 anni l'ufficiale con il grado e l'anzianità posseduti è trasferito nella riserva di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica ovvero nel ruolo servizi di complemento o eccezionalmente, ove sia possibile, per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie di complemento degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenuti presenti, all'uopo, la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile ».

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole al nuovo testo proposto dal senatore Cornaggia Medici.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta il nuovo testo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 61 nel testo modificato.

(È approvato).

TITOLO V

UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 66.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto applicabili.

Proporrei per l'intero articolo un nuovo testo così formulato:

« L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina ».

CADORNA, *relatore*. Sono favorevole.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 66. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO VI

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE

Art. 67.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, la seguente indennità annua lorda, non reversibile:

subalterni	L.	20.000
capitani e gradi corrispondenti	»	25.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	30.000

tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	35.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	45.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	60.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	70.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	80.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	90.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

Il relatore propone le seguenti nuove cifre per quanto riguarda la indennità:

subalterni	L.	40.000
capitani e gradi corrispondenti	»	50.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	60.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	70.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	90.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	120.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	140.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	160.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	180.000

MESSE. Non essendo ancora state approvate le tabelle allegate al disegno di legge, riguardanti i limiti di età per la cessazione

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

dal servizio permanente, forse è bene sospendere la discussione sulle anzidette cifre in attesa dell'esame delle tabelle, allo scopo di effettuare un migliore coordinamento.

PRESIDENTE. Ritengo che le cifre possano essere discusse, con la riserva di un eventuale coordinamento finale.

Prima, però, di mettere ai voti le nuove indennità proposte, avverto che, a norma del Regolamento del Senato, dobbiamo attendere il parere della Commissione finanze e tesoro, cui trasmetterò il nuovo testo.

TADDEI. Propongo di aggiungere al secondo comma il seguente periodo:

«Tuttavia per l'ufficiale che contemporaneamente alla cessazione dal servizio permanente venga trattenuto in servizio, è corrisposta in relazione al grado al quale l'ufficiale stesso sia stato promosso in tale periodo».

PALERMO. Ritengo opportuno che il Ministero competente segua la norma costante di collocare in congedo l'ufficiale che abbia raggiunto i limiti di età.

Ciò precisato, in linea di fatto mi sembra che l'emendamento del senatore Taddei debba essere preso in considerazione. Se un ufficiale, pur passando nella riserva, è trattenuto in servizio senza interruzione, raggiungendo nel frattempo un grado superiore, è giusto che vengano a lui liquidate pensione e indennità in base al nuovo grado. In caso contrario, si tratterebbe di uno « sfruttamento » senza contropartita. Infatti una delle due: o l'ufficiale trattenuto in servizio è indispensabile, ed allora deve essere ricompensato adeguatamente, oppure l'ufficiale viene trattenuto in servizio senza che vi sia bisogno della sua opera; e in tale eventualità si compie un vero e proprio favoritismo.

CADORNA, *relatore*. Mi sembra che i due concetti espressi dal senatore Palermo siano in realtà indivisibili, per modo che l'emendamento proposto dal senatore Taddei porterebbe al malvezzo di trattenere gli ufficiali in servizio oltre i limiti di età, onde permettere loro di maturare il grado. Per questa

ragione mi dichiaro contrario alla proposta del senatore Taddei.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo di accantonare per il momento la discussione sull'emendamento del senatore Taddei, onde procedere all'esame della parte finanziaria dell'articolo 68, che è bene affrontare congiuntamente a quella del presente articolo 67.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 67 nel testo originario.

(È approvato).

CADORNA, *relatore*. Per il terzo comma propongo il seguente nuovo testo:

« Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 67.

(È approvato).

Passiamo adesso all'articolo 68, salva l'approvazione finale dell'articolo 67 allorchè conosceremo il parere della Commissione finanze e tesoro:

Art. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio; compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

subalterni	L.	40.000
capitani e gradi corrispondenti .	»	50.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	60.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	70.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	90.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	120.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	140.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	160.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	180.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dell'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che,

richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Anche per quanto riguarda le indennità previste dall'articolo 68 il relatore propone le seguenti nuove cifre:

subalterni	L.	120.000
capitani e gradi corrispondenti .	»	150.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	180.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	210.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	270.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	360.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	420.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	480.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	540.000

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito alle modifiche proposte per le indennità di cui agli articoli 67 e 68 desidero far presente alla Commissione che il Governo, nel dare la sua adesione agli emendamenti presentati alla unanimità dalla Commissione, ha compiuto un notevole sforzo finanziario. Come è noto, l'onere derivante da questi due articoli applicato retroattivamente al 1° gennaio 1953 è di 3.500 milioni circa. Il Governo ha ritenuto di dover compiere tale sforzo innanzi tutto per venire incontro alla volontà del Parlamento. I Ministri del tesoro e della difesa hanno fatto il possibile, superando difficoltà notevoli, per dimostrare il loro interesse particolare a favore di una categoria tanto

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

benemerita. Ma il Ministro della difesa, nel collaborare a questo sforzo finanziario, ha tenuto anche presente che il miglioramento del trattamento degli ufficiali nella riserva e nell'ausiliaria è connesso con la presentazione del disegno di legge sull'avanzamento, che renderà più agevole l'applicazione in concreto del sistema delle vacanze obbligatorie.

Per chiarire la portata finanziaria dei due articoli 67 e 68, desidero leggere la tabella del trattamento cumulativo di quiescenza di ausiliaria e di riserva assegnato attualmente agli ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo. Il generale di corpo d'armata percepisce 154 mila lire mensili, il generale di divisione 140 mila, il generale di brigata 112 mila, il colonnello 88 mila, il tenente colonnello 73 mila, il maggiore 64 mila, il capitano 56 mila. Le differenze in aumento, secondo i primi calcoli puramente indicativi effettuati dagli uffici, rispetto al vecchio trattamento, saranno le seguenti: per il generale di corpo d'armata 33 mila lire, per il generale di divisione 29 mila, per il generale di brigata 24 mila, per il colonnello 18 mila, per il tenente colonnello 14 mila, per il maggiore 12 mila, per il capitano 10 mila. Si tratta, dunque di aumenti sostanziali, il cui onere il Governo ben volentieri sostiene per venire incontro alle necessità degli ufficiali.

Tengo però — ripeto — a metteré in rilievo che lo sforzo fatto dal Governo è dovuto anche all'opportunità di mettere al più presto in vigore la legge sull'avanzamento col sistema delle vacanze obbligatorie.

PRESIDENTE. Passiamo adesso all'esame dei singoli commi dell'articolo 68.

PALERMO. Propongo il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 68:

« Dopo le parole " all'ufficiale che cessa " aggiungere le altre " o abbia cessato " ».

Tale inciso si riferisce agli ufficiali che sono rimasti mutilati o invalidi per cause di servizio; al riguardo faccio presente che si tratta di un gruppo molto esiguo di interessati per cui la spesa non raggiungerebbe i 5 o 6 milioni.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi riservo di verificare la portata finanziaria dell'emendamento; trattandosi, tuttavia, di una disposizione che verrebbe a dare applicazione retroattiva alla norma, penso che il senatore Palermo farebbe meglio a proporla in sede di disposizioni finali e transitorie.

PALERMO. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario e non insisto nel mio emendamento in questa sede, riservandomi di presentarlo allorchè discuteremo delle disposizioni transitorie e finali.

PRESIDENTE. Sempre al primo comma dell'articolo 68 il senatore Cornaggia Medici propone il seguente emendamento sostitutivo:

« All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato: nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento; nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio; compete dalla cessazione del servizio, per un periodo di otto anni, ovvero di dodici se trattasi di ufficiale del ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale di ausiliaria previsto dall'articolo 67, la seguente indennità lorda non reversibile... ».

CADORNA, *relatore*. Propongo di sospendere l'esame dell'emendamento del senatore Cornaggia Medici, in attesa di discutere le tabelle riguardanti i limiti di età.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Al primo comma la Commissione, come i colleghi ricorderanno, ha proposto le nuove cifre per le indennità, di cui è già stata data lettura.

Sia per le nuove cifre dell'articolo 67, come per quelle dell'articolo 68 dovremo attendere il parere della Commissione finanze e tesoro. Rinvio, quindi, ogni decisione al riguardo ad altra riunione.

PALERMO. Al quarto comma dell'articolo 68 propongo la soppressione delle parole: « al primo e secondo comma » in modo che si legga

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

« L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 38, in aggiunta, ecc. ». Tale emendamento rappresenta una chiarificazione, ed avrebbe la portata pratica di far godere un numero limitatissimo di ufficiali provenienti dal servizio effettivo dei benefici che vengono concessi agli invalidi di guerra.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il suo emendamento tenderebbe perciò ad estendere i benefici all'articolo 68 anche a coloro che rientrano nel terzo comma dell'articolo 38.

JANNUZZI. Estendendo la disposizione dell'articolo 68, relativo all'indennità di riserva anche al caso previsto dal terzo comma dell'articolo 38, si farebbero rientrare nella applicabilità di questa norma gli ufficiali invalidi che hanno cessato dal servizio permanente effettivo. Non si tratterebbe, quindi, di una semplice precisazione, sibbene di una estensione della norma. Il fatto che il terzo comma dell'articolo 38 si riferisca ai due commi precedenti non significa che esso non disciplini un caso diverso. E il caso diverso è il seguente: il beneficio di cui ai primi due commi dell'articolo 38, cioè il trattamento di quiescenza, è esteso all'ufficiale invalido che ha già cessato dal servizio permanente, mentre l'indennità di riserva, di cui all'articolo 68, è concessa soltanto all'ufficiale che cessa dal servizio permanente. Tale è la differenza, ed è differenza sostanziale.

Ciò dico senza entrare nel merito dell'emendamento proposto, ma soltanto per spiegare che, attraverso di esso, non si tratta di una correzione di carattere formale, sibbene di una modifica sostanziale.

PALERMO. Ringrazio il senatore Jannuzzi del suo chiarimento. Avevo presentato l'emendamento in base ad una segnalazione della Federazione dei mutilati nella quale si sosteneva la necessità di una rettifica per una maggiore chiarezza.

Ma anche dopo la precisazione del senatore Jannuzzi, ritengo di dover insistere nella mia proposta. Precedentemente, avevo chiesto la

fissazione di un'indennità speciale, sia pure modesta, a favore degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e divenuti mutilati o invalidi di guerra. Mi si è risposto: ad essi compete l'indennità di riserva oltre al trattamento ordinario di quiescenza. Ora, approfondendo meglio la questione, veniamo ad apprendere che, attraverso l'esclusione della categoria di cui al terzo comma dell'articolo 38, ad alcuni ufficiali, i quali hanno cessato dal servizio permanente e successivamente sono stati dichiarati invalidi di guerra, verrebbe ad essere negata l'indennità di riserva. Ciò a mio modo di vedere non è accettabile, trattandosi di una patente ingiustizia.

JANNUZZI. Ritengo che non abbiamo elementi per poter giudicare su un caso di tanta delicatezza. Chiedo, perciò, che la discussione dell'emendamento del senatore Palermo venga sospesa e rinviata ad una prossima riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

TADDEI. Faccio osservare che nell'articolo 68 non è stabilita la decorrenza della corresponsione delle indennità. È augurabile, tuttavia, che la decorrenza non sia posteriore al 1° gennaio 1953 in ogni caso; ma è pur doveroso precisare che in tale eventualità verrebbero esclusi dal beneficio, o ne beneficerebbero per una parte irrilevante i più elevati in grado e più anziani (generali e colonnelli), coloro cioè che hanno subito di già gravi danni d'altro genere. Infatti i collocati nella riserva per limiti di età nel 1945, 1946, 1947 usufruirebbero del beneficio dell'indennità per qualche mese, per un anno od un anno e mezzo. Tale trattamento graverebbe su coloro che più degli altri furono danneggiati moralmente, finanziariamente e nella carriera, perchè in gran parte non poterono ottenere altre promozioni essendo stati colpiti dai limiti di età a causa della sospensione delle promozioni durata fino al 1° luglio 1947; realizzarono, pertanto, buone uscite irrisorie e non beneficiarono di alcun prolungamento dei limiti di età.

Quindi, affinché tale categoria non venga sostanzialmente esclusa anche dal beneficio

previsto dalla legge in esame, occorrerebbe che la decorrenza della nuova indennità venisse fissata almeno al 1° luglio 1951, epoca in cui vennero rivalutate le pensioni ordinarie ed era già in discussione al Parlamento lo stato degli ufficiali.

Come misura — si potrebbe dire — di ripiego, qualora la anzidetta proposta non fosse accolta, mi sia concesso di manifestare un'altra soluzione, secondo la quale l'onere finanziario potrebbe risultare più sostenibile. Tale soluzione può concretarsi nel seguente emendamento: « La nuova indennità compete sotto forma di assegno mensile, e con deduzione di quanto già percepito nel passato per lo stesso titolo, per un periodo di otto anni, anche agli ufficiali collocati nella riserva nel periodo 1° gennaio 1945-1° gennaio 1953, con decorrenza dello speciale trattamento dalla data in cui ciascun ufficiale venne collocato nella riserva ».

In sostanza gli arretrati verrebbero ripartiti in otto anni; faccio presente che il 1° gennaio 1945 segna la data della svalutazione monetaria.

È superfluo che metta in rilievo l'enorme ripercussione che avrebbe un provvedimento del genere.

CADORNA, *relatore*. Le considerazioni fatte dal senatore Taddei sono fondate. Effettivamente la categoria dei colonnelli e dei generali, considerata nell'emendamento Taddei, è stata la più sacrificata, nel dopoguerra, dalla svalutazione della moneta, dato che costoro sono stati mandati in pensione con stipendi troppo bassi. Ma se sono d'accordo con quanto ha affermato il senatore Taddei, mi rendo conto che il Governo ha già fatto molto per reperire le fonti di finanziamento del presente disegno di legge, venendo incontro a molte nostre richieste; per cui non so se potrà accettare la proposta del senatore Taddei.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non contesta la validità di alcune considerazioni prospettate dal senatore Taddei in relazione al trattamento subito nell'immediato dopoguerra da alcuni ufficiali. Si tratta delle circostanze che seguono inevitabilmente ad ogni conflitto e alle quali non si può rimediare oggi con un emendamento ispirato ad un principio difforme dalla linea del

presente disegno di legge. Il senatore Taddei in sostanza propone di fissare un principio per cui l'indennità di riserva e di ausiliaria non compete per un determinato periodo dopo la cessazione del servizio attivo, ma vada al di là: infatti, quando egli afferma che l'ufficiale collocato in riserva nel 1944, 1945, 1946, 1947 deve ancora per un periodo di tempo dopo il 1953 percepire l'indennità, viene a dire che a tale ufficiale non si applica il principio di limitare l'indennità ad un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, sibbene di sedici o magari di venti. E non le sembra, senatore Taddei, che tale trattamento da lei proposto costituisca un grave pericolo nei riguardi degli ufficiali che vanno in pensione adesso? Se, per esempio, fra sette anni si facesse una ulteriore rivalutazione della indennità di riserva, dovremmo fare, secondo il principio che lei vorrebbe introdurre, le riquidazione dal 1953, perchè, secondo la sua tesi, gli ufficiali collocati in riserva nel 1953 risulterebbero danneggiati rispetto a quelli che, collocati in riserva nel 1960, risulterebbero avvantaggiati dalla nuova rivalutazione effettuata dalla legge da me ipotizzata.

La Commissione sa quale dura battaglia abbiamo dovuto affrontare contro il Tesoro per avere il consenso al pagamento della somma di 3.500 milioni, necessaria per il finanziamento del presente disegno di legge; e non è possibile accogliere, pertanto, altre innovazioni.

Dal punto di vista finanziario il Governo ha già fatto un notevole sforzo facendo retroagire la legge al 1° gennaio 1953, per quanto concerne le indennità di riserva e di ausiliaria.

Per tutte queste ragioni prego il senatore Taddei di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Sono testimone dello sforzo veramente notevole che il Governo ha fatto e che l'onorevole Sottosegretario personalmente ha affrontato per ottenere dal Tesoro i fondi atti a fronteggiare i nuovi oneri derivanti dagli emendamenti approvati.

Quindi, pur essendo d'accordo sulla condizione di disagio in cui si trovano le categorie considerate dal senatore Taddei, lo pregherei vivamente di non insistere: altrimenti ci im-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

9ª RIUNIONE (10 dicembre 1953)

batteremmo in nuove difficoltà dalle quali difficilmente potremmo uscire.

TADDEI. Già in precedenza sapevo che non era possibile fare più di quel che è stato fatto. D'altra parte, mi sono interessato, senza sollecitazioni, della categoria degli ufficiali, colonnelli e generali, che hanno avuto danni morali, finanziari e di carriera più gravi che ogni altra categoria. Ritenevo che fra tanti milioni messi a disposizione con il presente disegno di legge, attraverso uno studio della questione, si potessero trovare i pochi altri milioni necessari per soddisfare le giuste aspirazioni di una categoria di ufficiali. D'altra parte, di fronte alle considerazioni dell'onorevole Sottosegretario, sarebbe illogico da parte mia insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Rinviemo adesso il seguito della discussione sull'articolo 68 ad altra riunione e passiamo ora all'esame del punto 4) dell'articolo 70, che era rimasto in sospenso e di cui do lettura:

4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina;

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La discussione sul punto 4) fu sospesa in attesa che fosse definita la questione, oggi risolta, secondo cui qualunque provvedimento avente carattere limitativo della libertà personale deve essere sancito attraverso una legge; ogni volta, infatti, che nel disegno di legge si parlava di motivi disciplinari sorgeva il dubbio, presso alcuni componenti della Commissione, che ci si riferisse a regolamenti disciplinari e non a norme legislative.

PALERMO. La rimozione deve riferirsi unicamente agli ufficiali in servizio; i motivi, per i quali si può essere rimossi dal grado, sono, infatti, violazione del giuramento od altri motivi disciplinari.

Io posso comprendere una violazione del giuramento da parte degli ufficiali in servizio, ma non comprendo come gli ufficiali in congedo possano violare il giuramento. Quindi

propongo che al punto 4) si aggiungano le parole: « per gli ufficiali di complemento in servizio », o meglio che il punto 4) sia formulato nel modo seguente: « 4) rimozione: per violazione alle norme previste dalla presente legge ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma non si tratta soltanto di questa legge, come è il caso, per esempio, di un obbligo in materia di mobilitazione.

PALERMO. Se un ufficiale non si presenta alla mobilitazione commette un reato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho parlato di mobilitazione riferendomi non all'ufficiale che non ottemperasse all'obbligo del richiamo, ma a quello che non notificasse l'indirizzo.

PALERMO. Comunque non riesco a capire in che cosa consista la violazione del giuramento da parte dell'ufficiale in congedo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso aggiungere a tranquillità del senatore Palermo che la norma in discussione a giudizio del Ministero non sarà mai applicata per discriminazioni di carattere politico.

PALERMO. Non nutro di queste preoccupazioni nel momento attuale.

PRESIDENTE. Faccio presente che una modificazione può scardinare l'intero sistema della legge.

JANNUZZI. Desidero fare qualche osservazione sulla richiesta dell'onorevole Palermo. L'articolo 70 prevede diverse ipotesi di perdita del grado: la prima ipotesi è dovuta alla volontà dell'ufficiale, cioè alle dimissioni volontarie; la seconda prevede le dimissioni di autorità; la terza è una facoltà automatica di cancellazione dai ruoli, per perdita della cittadinanza ecc.; la quinta è conseguenza di una condanna penale, e quindi è anch'essa automatica; la quarta infine è l'ipotesi di rimozione che non può essere applicata che dopo decisione del Consiglio di disciplina. Innanzi tutto,

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

lei, onorevole Palermo, ha diritto di chiedere che la giustizia disciplinare si svolga con le maggiori forme di obiettività e che la composizione del Consiglio di disciplina non dipenda unicamente dalla volontà del Ministro, ma sia stabilita in quei determinati modi che diano garanzia all'ufficiale. Questo quanto allo organo che deve decidere.

Il senatore Palermo si preoccupa dei casi che possono essere sottoposti al Consiglio di disciplina; ma, una volta precisato nell'articolo 49 quali sono le infrazioni di carattere disciplinare di cui risponde l'ufficiale in congedo, evidentemente le infrazioni che possono essere sottoposte al Consiglio di disciplina come cause di rimozione sono quelle previste dal secondo comma dell'articolo 49, già approvato; e quando vi siano delle disposizioni di legge che disciplinano la vita e il comportamento dell'ufficiale in congedo, evidentemente ci si deve riferire alle anzidette disposizioni per sottoporre ad un Consiglio di disciplina, ai fini della rimozione, l'ufficiale che si trova in congedo. Quindi, per quanto riguarda l'oggetto, esso è determinato dall'articolo 49; per quanto riguarda la procedura, essa è parimenti regolata in modo tale da dare le maggiori garanzie che non vi siano soprusi a danno dell'ufficiale che deve essere giudicato.

PALERMO. Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, che, cioè, per la violazione del giuramento per motivi disciplinari non è contemplata alcuna discriminazione politica. Non insisto, quindi, nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il punto 4) dell'articolo 70 nel testo originario.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 70 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 90.

Il Ministro può modificare il giudizio del Consiglio di disciplina soltanto a favore dell'ufficiale.

CADORNA, *relatore*. Debbo ricordare che nella precedente legislatura il testo di questo articolo era stato emendato nel modo seguente: « Il Ministro può modificare il giudizio del Consiglio di disciplina se non espresso all'unanimità e soltanto a favore dell'ufficiale ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Commissione mi diede l'incarico di studiare una eventuale nuova formula di questo articolo e di riferire su casi concreti riferentisi ad esso.

V'è stato, in realtà, qualche caso veramente grave in cui nonostante il Ministro avesse fatto ripetere il giudizio, i Consigli di disciplina hanno confermato la decisione favorevole all'ufficiale.

Una eventuale formula per l'articolo 90 potrebbe essere la seguente: « Il Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale. Se trattasi di giudizio non espresso all'unanimità, il Ministro può discostarsene anche a sfavore dell'ufficiale ».

Non è una proposta del Ministero, ma una formula da me studiata. Comunque, per la seconda parte dell'emendamento, dichiaro che il Governo si rimette al giudizio del Parlamento. Dato che si sono verificati dei casi gravissimi di ufficiali che sono stati condannati dal Tribunale militare e poi assolti dal Consiglio di disciplina, se il Parlamento ritiene di dover accordare al Ministro la facoltà della *reformatio in pejus*, nel caso in cui non vi sia stata decisione unanime, il Governo aderisce, ma non fa una formale proposta poichè ritiene opportuno rimettersi in questa materia alla decisione del Parlamento.

PALERMO. Sono contrario alla formula proposta dall'onorevole Sottosegretario poichè, se non erro, nelle altre Amministrazioni dello Stato il Ministro può intervenire unicamente quando il giudizio del Consiglio di disciplina a sfavore non sia stato espresso all'unanimità.

JANNUZZI. L'argomento è molto delicato. Dire che il Ministro può intervenire sia a favore sia a sfavore dell'ufficiale è la stessa cosa, poichè una ingiustizia può essere com-

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

messa sia esprimendo un giudizio a favore di chi meriterebbe di essere condannato, sia esprimendo un giudizio sfavorevole per chi meriterebbe di essere assolto.

Da parte di taluno si vorrebbe che, una volta ammesso che il Ministro possa modificare un giudizio sfavorevole all'ufficiale, il Ministro potesse modificare un giudizio favorevole: il che significa che il parere del Consiglio di disciplina non è vincolante per il Ministro.

Io sono contrario a concedere tale facoltà al Ministro. Infatti, mi sembra illogico celebrare con tutta solennità un Consiglio di disciplina e poi concludere dicendo che le decisioni del Consiglio sono carta straccia.

Comunque, se il Ministro deve intervenire per correggere un eventuale errore, deve intervenire in tutti e due i sensi. Quindi, a mio parere, occorre o sopprimere l'articolo o introdurre anche la facoltà per il Ministro di decidere contro l'ufficiale, anche quando il Consiglio di disciplina si sia dichiarato favorevole.

Faccio osservare, inoltre, che il criterio della unanimità non ha alcuna importanza, poiché in regime democratico la volontà della maggioranza è la volontà di tutti.

Se poi vogliamo porre un limite alla potestà del Ministro, si dovrebbe introdurre una frase che dica: « nei casi in cui la decisione sia manifestamente ingiusta ecc. ». Insomma, non possiamo intaccare il concetto di obiettività e di serietà delle decisioni del Consiglio di disciplina. Sarebbe meglio, in tal caso, abolire completamente il Consiglio di disciplina. È vero che la decisione del Ministro è sottoposta, in sede giurisdizionale, al controllo del Consiglio di Stato, ma è pur vero che dobbiamo seguire una certa logica legislativa.

PRESIDENTE. A mio parere, il voler limitare la facoltà di interventi del Ministro alle sole decisioni non vincolanti del Consiglio di disciplina è un errore: in tal modo si creerebbe una situazione di inferiorità per il Ministro della difesa rispetto ai colleghi degli altri dicasteri, i quali non sono vincolati dal giudizio dei Consigli di disciplina. Non c'è ragione alcuna che proprio il Ministro della difesa, il quale in tempo di pace ha funzioni di comando sulla sua amministrazione, sia pri-

vato di un potere discrezionale. D'altra parte, ricordo che il Tribunale supremo militare ha un collegio giudicante composto di consiglieri di Cassazione, di cui talvolta uno è anche presidente di sezione, e di consiglieri di Stato oltre che di ufficiali generali. Al Tribunale supremo militare vengono attribuite in sede giurisdizionale le decisioni di appello sui deliberati dei Consigli di leva per decidere se è stato applicato, bene o male, il disposto della legge di reclutamento in relazione a quanto è stabilito nel Codice civile in fatto di costituzione di famiglia. Si tratta, quindi, di deliberazioni di carattere squisitamente giuridico. Ora io trovo che se non è per il Ministro vincolante il giudizio del Tribunale supremo, a maggior ragione non si può ammettere che nel campo disciplinare il Ministro sia vincolato da un deliberato di un Consiglio di disciplina. La costruzione deve essere armonica e logica, e perciò io sono del parere che sia opportuna una dizione che dica a un dipresso: « Il Ministro può discostarsi dal Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale, se trattasi di giudizio a favore dell'ufficiale. Se trattasi di giudizio non espresso all'unanimità, il Ministro può discostarsene anche a disfavore dell'ufficiale ».

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il dilemma, come è stato posto dal senatore Jannuzzi, di rinunciare in tutti e due i casi alla possibilità di intervento del Ministro, oppure, accettando il principio dell'intervento correttivo del Ministro, di ammetterlo in tutti e due i casi, non può essere accolto. Infatti se accettassimo il principio di rinunciare ad ogni intervento del Ministro, ne deriverebbe che il Ministro della difesa verrebbe a trovarsi in una situazione di sospetto *sui generis*; mentre gli altri capi delle Amministrazioni statali possono intervenire sulle decisioni dei Consigli di disciplina, il Ministro della difesa non sarebbe autorizzato a tanto.

Quindi, è necessario conservare la facoltà di intervento del Ministro; si tratta di decidere, però, se tale facoltà debba essere accordata esclusivamente a favore degli ufficiali, come è ora, oppure, in relazione a casi gravi di eccessiva indulgenza dovuta a considera-

4^a COMMISSIONE (Difesa)9^a RIUNIONE (10 dicembre 1953)

zioni pietistiche verso gli accusati, ammettere anche un intervento *in pejus*. Ciò considerato, forse appariva opportuna quella formula che ho proposto poco fa. Comunque il Governo non insiste; se il Parlamento ritiene che la norma debba restare nei limiti delle attuali disposizioni, il Governo si rimette alla sua decisione.

JANNUZZI. Ho posto il dilemma soltanto come oggetto di studio da parte dei colleghi. Come parere personale, però debbo sciogliere la riserva e dire che sono per la seconda soluzione, e cioè per il mantenimento della facoltà del Ministro in termini anche più estesi di quelli proposti dall'onorevole Sottosegretario, di modo che il Ministro possa modificare anche *in pejus* il giudizio del Consiglio di disciplina, anche se espresso alla unanimità. Se ci preoccupiamo, infatti, che per ragioni sentimentali o pietistiche possa essere emesso un certo giudizio favorevole in un caso in cui il giudizio dovrebbe essere sfavorevole, il pietismo è possibile anche da parte della totalità dei componenti della Commissione. Quando ammettiamo che il Ministro debba esercitare la sua azione come correttivo, dobbiamo pure concedergli la facoltà di svolgere la sua azione con la massima libertà.

CORNAGGIA MEDICI. In sede di discussione dell'articolo 40 avevo prospettato alcune riserve in quanto sono sempre molto cauto nella valutazione da parte del Consiglio di disciplina delle qualità intellettuali, militari e personali dell'ufficiale da giudicarsi. In questa sede esprimo parere favorevole a che il Ministro abbia la facoltà anche della *reformatio in pejus*, in quanto l'esperienza insegna che qualche volta vi può essere una eccessiva generosità a favore della persona sottoposta all'inchiesta. Ritengo che in un regime democratico il Ministro, che è sottoposto al controllo del Consiglio di Stato e del Parlamento, possa e debba adottare provvedimenti anche coraggiosi perchè nelle Forze armate sia mantenuta quella tradizione di onore che le ha sempre informate.

TADDEI. Proporrei addirittura di abolire i Consigli di disciplina; se ammettiamo, infatti, che il Ministro può modificare i giudizi del Consiglio di disciplina sia in senso favo-

revole che in senso sfavorevole, tanto vale abolire quegli organismi.

PRESTISIMONE. Sono favorevole a che il Ministro possa intervenire sempre a favore dell'ufficiale, sono contrario a che possa intervenire anche a sfavore.

PALERMO. L'Esercito, e soprattutto lo Stato Maggiore, così geloso delle proprie prerogative, non credo siano favorevoli alla *reformatio in pejus* da parte del Ministro, di fronte ad una prassi che appare chiaramente orientata a favore dell'imputato.

Pur rendendomi conto che le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario hanno il loro fondamento, non mi sento il coraggio di dare al Ministro il diritto di intervenire a modificare in peggio la deliberazione del Consiglio di disciplina.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Si tratta di un privilegio che l'Esercito ha avuto dal 1865. Adesso siamo chiamati a giudicare se il privilegio deve essere conservato, o no.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta. Nella passata legislatura su questo articolo insorse una lunghissima discussione. La conclusione fu che concordemente venne accolta la seguente dizione ricordata anche dal relatore: « Il Ministro può modificare il giudizio del Consiglio di disciplina se non espresso all'unanimità e soltanto a favore dell'ufficiale ». Vogliamo mantenere ora la formula approvata nella precedente legislatura?

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Secondo la dizione, ricordata dal Presidente, se il giudizio a sfavore era stato espresso all'unanimità, il Ministro non poteva intervenire a favore dell'ufficiale. Si trattava, quindi, di una ulteriore limitazione della dizione attuale. Qui, invece, si sta discutendo se il Ministro può intervenire anche per modificare il giudizio a favore dell'ufficiale.

MESSE. È necessario tener conto del fattore costituito dalla unanimità dei giudici. Occorre fare una differenza sul fatto che esista, o meno,

l'unanimità, tenendo presente il dubbio che può insorgere in qualche giudice.

JANNUZZI. Senatore Messe, noi facciamo l'ipotesi che in una determinata decisione concorrano non motivi di diritto, nè motivi di convincimento, ma motivi di carattere sentimentale: per modo che arriveremmo alla conclusione che quando da questi motivi di carattere sentimentale fossero presi tutti, allora il Ministro resterebbe vincolato, mentre se dal sentimento fosse pervasa solo una parte del Consiglio di disciplina, il Ministro non sarebbe vincolato. Mi pare che, sotto questo aspetto, la preoccupazione sussiste sia nel caso che si formi unicamente una maggioranza, sia nel caso che si formi una unanimità.

MESSE. Alle volte un giudice si convince della sostanza della imputazione e alle volte rimane, invece, dubbioso. Perciò, quando il giudizio non è unanime, si dia la facoltà al Ministro di intervenire, ma si neghi tale facoltà quando il giudizio è stato dato all'unanimità.

JANNUZZI. Ciò significa indurre il Consiglio di disciplina a prendere le deliberazioni all'unanimità nel caso in cui si voglia bloccare la decisione del Ministro.

Proporrei la seguente nuova formula per l'articolo 90: « Il Ministro può modificare il giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore ».

CALDERA. Ma bisognerebbe stabilire quali sono questi casi.

JANNUZZI. Se scendiamo nella casistica non riusciremo più a formulare una norma di carattere generale.

CALDERA. Si potrebbe pure dire: « in casi di particolare rilievo ».

JANNUZZI. « Rilievo » potrebbe significare anche « risonanza » o « importanza »; ma qui non si tratta del concetto di importanza.

CALDERA. Ma un fenomeno può assumere particolare gravità anche per la sua risonanza.

JANNUZZI. Ma non tutti i fenomeni gravi possono essere risonanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la dizione proposta dal senatore Jannuzzi per l'articolo 90: « Il Ministro può modificare il giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.